

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1019 DELLA COMMISSIONE**del 16 giugno 2017****che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA**1. Misure provvisorie**

- (1) Il 31 marzo 2016 ⁽²⁾ la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 15 febbraio 2016 dalla European Steel Association («EUROFER» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di barre di rinforzo.
- (2) Il 20 dicembre 2016 la Commissione ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2303 («il regolamento provvisorio») ⁽³⁾, un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia («Bielorussia» o «il paese interessato»).

2. Fase successiva della procedura

- (3) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («la divulgazione delle conclusioni provvisorie»), il denunciante e l'unico produttore esportatore bielorusso hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere ascoltate.
- (4) Si sono svolte audizioni con il produttore esportatore bielorusso e con i produttori dell'Unione.
- (5) La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate e, ove opportuno, ha modificato le conclusioni provvisorie.
- (6) Al fine di verificare le risposte ai questionari di cui ai considerando 124 e 133 del regolamento provvisorio, che non erano state verificate nella fase provvisoria della procedura, sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a) importatore indipendente nell'Unione:

— Duferco Deutschland GmbH, Germania

b) utilizzatori dell'Unione:

— ATG Deutschland GmbH, Germania

— Tilts Ltd., Lettonia

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.⁽²⁾ GU C 114 del 31.3.2016, pag. 3.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2303 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 4).